

N. 438/15 2 SEN
N. 225/09 RG
N. 4316 Cron
N. Rep



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **225/2009 R.G.**

tra

Toscano Maurizio Salvatore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.
O.M. Scicolone, presso il cui studio in Gela, Vico Ragonesi n. 10, è elettivamente domiciliato.

- ricorrente -

contro

Comune di Aidone, in persona del Sindaco p.t.;

- resistente contumace -

Avente ad oggetto: liquidazione diritti di rogito.

All'udienza del 26.09.2015 la causa veniva decisa con sentenza contestuale letta in udienza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.03.09, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'ente resistente dall'01.11.2004 al 13.09.2009 come Segretario Comunale, esponeva che invano aveva chiesto all'ente resistente la liquidazione di tutte le somme spettantigli per diritti di rogito per gli anni 2005-2006. In particolare esponeva che con determinazione n.179 del 02.04.2008 il vice segretario responsabile dell'area economico-finanziaria disponeva una ripartizione dei diritti di rogito relativi agli anni 2005 e 2006 tra il segretario e, appunto, lo stesso vice segretario provvedendo ad autoliquidarsi i relativi importi. Avversava la succitata delibera che riteneva illegittima sotto diversi profili. In particolare ed in primo luogo contestava l'applicabilità retroattiva (per il periodo anteriore all'entrata in vigore del contratto collettivo) della norma dell'art 11 del CCNL del 09.05.2006 che attribuisce ai vicesegretari una parte dei compensi dei diritti di segreteria. Inoltre con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione dell'accordo invocava l'illegittimità della norma contrattuale in questione e comunque la non opponibilità ai segretari ai sensi dell'art 1372 c.c. Non avendo ricevuto alcun riscontro in relazione alle richieste avanzate adiva il giudice del lavoro di Enna per sentir dichiarare il diritto alla corresponsione delle somme di spettanza quantificate in seno al ricorso, oltre ad accessori con condanna dell'Ente al pagamento dei relativi importi.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Comune di Aidone restava contumace.

Istruita documentalmente indi la causa veniva decisa il 16.09.2015 come da sentenza letta pubblicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Lamenta il ricorrente la illegittimità sotto vari profili della delibera con la quale il Vice Segretario



ha liquidato i diritti di rogito con riferimento agli anni 2005-2006.

Pare opportuno, giacchè dirimente ai fini di causa, affrontare in via prioritaria la seconda questione prospettata in seno al ricorso relativa alla illegittimità della ripartizione dei diritti di rogito ai sensi della previsione dell'art 11 del CCNL del 09.05.2006.


Si premetta che la materia in oggetto è disciplinata dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, il quale dispone che una quota dei diritti di segreteria spettante al comune o alla provincia (in virtù della stipula di una determinata tipologia di contratti comunali) *"è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento"*.

In seguito, l'art. 21, ultimo comma, del D.lgs. 465/1997 ha esteso l'obbligo della riscossione dei diritti di segreteria a tutti i contratti ed atti unilaterali rogati dal segretario comunale, ampliando di conseguenza l'ambito di estensione della predetta disposizione normativa.

A seguito della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, operata dalla legge 421/1992 e dal relativo D.lgs. 29/1993 - ora D.lgs. 165/2001 -, il predetto comma 4 dell' art. 41 della legge 312/1980, per quanto riguarda i suoi effetti sul trattamento economico del segretario, deve essere letto alla luce del citato art. 2, comma 3, del D.lgs. 165/2001, secondo cui *"l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi... o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale"*.

In armonia con tale ultima disposizione, il CCNL dei segretari comunali sottoscritto il 16.5.2001, all'art. 37, ha previsto tra le componenti della retribuzione del segretario anche i diritti di segreteria (escludendo dalla base di calcolo la voce relativa alla retribuzione di risultato).

Poiché la clausola contrattuale si limita al semplice riferimento ai diritti di segreteria, nulla disponendo in ordine al calcolo ed alla ripartizione degli stessi, deve ritenersi che le parti contrattuali abbiano voluto rinviare per la disciplina di dettaglio a quanto previsto dall'art. 41,



comma 4, della legge 318/1980, anziché definire una specifica regolazione contrattuale (come invece hanno fatto le parti contrattuali che hanno sottoscritto il CCNL del 9.5.2006 del personale non dirigente).

Trattandosi, dunque, di materia riservata alla contrattazione collettiva, la disciplina dettata dall'art. 11 del CCNL del 9.5.2006 del personale non dirigente si applica, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, nei confronti dei soli destinatari (vicesegretari non dirigenti), come peraltro affermato dalla stessa ARAN con nota del 28.9.2006 (diretta alle OO.SS. e p.c. ai Presidenti dell'ANCI, UPI e AGES) che così recita: *"ogni categoria di personale è destinataria di un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro e, quindi, le disposizioni dell'art. 11 del CCNL del 9 maggio 2006 si applicano specificamente e direttamente solo ai vice segretari"* (non dirigenti ovviamente, ndr).

Infatti, i criteri e i limiti dettati dal citato art. 11 divergono totalmente da quelli fissati dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, la quale ha stabilito (sia in sede consultiva che giurisdizionale) che il limite del terzo dello stipendio in godimento del Segretario prescinde dal periodo di effettivo servizio prestato. Ne deriva che il Segretario partecipa al gettito dei diritti riscossi per l'attività da lui svolta nel rispetto di tale limite soggettivo (e di quello oggettivo di non superamento della percentuale del 75% della quota dei diritti spettante all'ente) e non può essere chiamato, a dividere gli emolumenti di sua spettanza con altri.

Sostanzialmente in questi termini si esprime la Corte dei Conti nella sentenza n.786/12 versata in atti dal ricorrente nella parte in cui, sia pure incidentalmente, il giudice contabile evidenzia che la norma di cui all'art 11 laddove *"prevede il tetto massimo dei diritti di rogito per entrambi i soggetti (segretario e vicesegretario) complessivamente e contestualmente in 1/3 dello stipendio in godimento del segretario .. incidendo sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali ha oltrepassato i limiti di efficacia della specifica contrattazione collettiva prevista esclusivamente per il personale non dirigenziale degli enti locali, visto che, i segretari comunali costituiscono un separato ed autonomo comparto contrattuale. Pertanto tale clausola deve considerarsi inefficace* ai

sensi del combinato disposto dell'art 45 d. lgs. 165/2001 dell'art 1325 n.1 e 1398 c.c. per l'assenza delle rappresentanze sindacali dei segretari comunali in quanto incide comunque sul loro stato giuridico ed economico relativo ai diritti di rogito".

Questo decidente ritiene di fare proprio l'orientamento espresso dal giudice contabile e dunque propende per la disapplicazione della clausola contrattuale dell'art 11 nella parte in cui viola l'art 45 del d. lgs 165/2001 che impone l'applicazione di un trattamento non inferiore a quello previsto dal rispettivo contratto collettivo. Ne discende che anche la determina n.179 del 02.04.2008, che si appella alla suddetta norma ai fini della liquidazione dei diritti di rogito al vicesegretario, giacché lede i diritti del segretario riconosciuti contrattualmente, va in parte qua disapplicata.

Ne discende altresì che il Comune convenuto deve essere condannato a corrispondere al ricorrente una quota dei diritti di segreteria per gli anni 2005 e 2006 nella misura indicata dall'art 41 comma 4 della legge 318/1980.

Resta assorbita all'evidenza la prima questione sollevata dal ricorrente afferente alla illegittima applicazione retroattiva della norma contrattuale in questione. Solo per mera completezza motivazionale si osserva sul punto che la norma in esame deve essere considerata quale disposizione innovativa. Ora come più volte ha affermato l'Aran, con ragionamento condivisibile, eventuali ipotesi di efficacia retroattiva delle clausole contrattuali possono ammettersi solo nei casi in cui la retroattività sia stata formalmente ed espressamente prevista dalle parti negoziali; ne segue che prima dell'entrata in vigore della norma citata, devono ritenersi non spettanti detti compensi ai soggetti in questione (vice segretari comunali non dirigenti).

In ordine al quantum debeatur in assenza di contestazione (il Comune è rimasto contumace) può ritenersi congrua la misura chiesta in ricorso, che si basa sugli importi dei diritti di rogito complessivi (pari rispettivamente ad euro 6145,00 per l'anno 2005 e 9165,00 per l'anno 2006) individuati nella determina avversata e che è pari ad euro 10420,65.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, previa disapplicazione della determina del Vice Segretario Comunale n. 179 del 02.04. 2008 nella parte in cui dispone la ripartizione dei diritti di rogito relativi agli anni 2005-2006, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di euro 10.420,65 a titolo di diritti di segreteria per gli anni 2005 e 2006; condanna il Comune di Aidone a corrispondere le predette somme oltre ad accessori di legge.

Condanna il Comune di Aidone alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2000,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. O.M. Scicolone dichiaratosi anticipatario.

Enna, 16 settembre 2015.

16 9 15
IL PENSABILI
2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo